



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 4255 DEL 04/12/2025

SETTORE: Gestione Viabilità

SERVIZIO: Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2025

OGGETTO: S.P. n. 5 dir “ Altare – Mallare (Zona Industriale)” - Transito a senso unico alternato, al Km. 0+100, nel Comune di Altare, per lavori.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;

- gli articoli da 30 a 42, 110 e 159 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;

- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;

- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;

- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico del Settore Gestione Viabilità all'Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

CONSIDERATO:

- che sulla S.P. n. 5 dir “Altare – Mallare (Zona Industriale)”, nel Comune di Altare, questa Provincia deve eseguire lavori di consolidamento del franamento della scogliera di protezione a sostegno della sede stradale ed arginatura del fiume “Bormida”, alla progressiva chilometrica 0+100;
- che lavori di cui sopra comportano l'impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale della carreggiata;
- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, per il tratto sopra indicato disporre, dal giorno 9 dicembre al giorno 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2026, non continuativi, in base al tipo di lavorazioni da effettuarsi, la limitazione temporanea della circolazione stradale mediante:
l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico dalle ore 8.30 alle 19.30 e/o movieri, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori;

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta “E.S.E. S.r.l.”, con sede in Calizzano (SV) e che il responsabile della ditta è individuato nel Geom. [OMISSION...] , cell. n. [OMISSION...] ;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. la limitazione temporanea della circolazione sulla S.P. n. 5 dir “ Altare – Mallare (Zona Industriale)”, nel Comune di Altare, al Km. 0+100, dal giorno 9 dicembre al giorno 19 dicembre 2025 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2026, non continuativi, in base al tipo di lavorazioni da effettuarsi, per le motivazioni di cui in premessa, da attuarsi attraverso l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, dalle ore 8.30 alle 18.30, regolata da impianto semaforico e/o movieri;

DISPONE

che l'Impresa esecutrice dei lavori:

1. apponga e mantenga in perfetta efficienza i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente;

DISPONE, altresì

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;
2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dottoressa Antonella Basciani;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Danilo Burastero